

Bruxelles, 1° febbraio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0108 (COD)**

**5558/16
ADD 1**

**CODEC 74
ENT 16
MI 35
ECO 7
SOC 39
CONSOM 12
IND 12**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D)

Dichiarazione della Commissione

Per quanto riguarda il considerando 52 e la possibilità che il Parlamento europeo sia invitato alle riunioni dei gruppi di esperti, la Commissione attuerà tale considerando secondo la sua prassi, in applicazione del punto 15 dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea. Le riunioni del comitato del tipo previsto dalla comitatologia sono esplicitamente escluse da tale provvedimento. Per quanto riguarda il riferimento alle violazioni di cui al medesimo considerando, la Commissione ritiene che tale riferimento sia fuorviante in quanto le procedure di infrazione sono discusse con gli Stati membri nel quadro delle procedure di cui all'articolo 258 del TFUE.

La Commissione deplora l'adozione del considerando 51 e dell'articolo 44, paragrafo 5, che creano confusione e incertezza del diritto, e possono compromettere l'equilibrio istituzionale. Il ruolo dei comitati di comitatologia che garantiscono il controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione è definito unicamente dal regolamento (UE) n. 182/2011, adottato sulla base dell'articolo 291, paragrafo 3, del TFUE. Nessun altro atto di diritto derivato può pertanto modificare o precisare ulteriormente tale ruolo. I comitati di comitatologia non dovrebbero in particolare svolgere le funzioni dei gruppi di esperti della Commissione. I regolamenti interni dei comitati sono inoltre adottati dagli stessi sulla base del regolamento (UE) n. 182/2011. Come tali devono essere applicati quando il comitato esercita il proprio ruolo definito dal regolamento (UE) n. 182/2011. Ogni riferimento ai regolamenti interni al di fuori di tale contesto è superfluo, inopportuno e rischia inoltre di complicare il funzionamento del comitato.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito accoglie con favore gli aspetti della legislazione che semplificano le misure del mercato unico in vigore mediante l'allineamento dei principi del nuovo quadro legislativo, come pure quelli che eliminano requisiti onerosi riguardanti alcuni dettagli. In particolare, accogliamo con favore i miglioramenti apportati nel corso dei negoziati al fine di garantire che i guanti per rigovernare siano esclusi dal campo di applicazione. Il Regno Unito non appoggia tuttavia l'estensione dei requisiti del regolamento ai guanti da forno per uso domestico. Riteniamo che si tratti di un intervento ingiustificato e sproporzionato, non conforme all'agenda "Legiferare meglio" della Commissione e alla sua prospettiva, condivisa dal Regno Unito, di rendere il mercato unico adeguato per le imprese e i consumatori.